

# Non congruità dello Studio di Settore

## Come effettuare la difesa preventiva in dichiarazione

A seguito del rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate del software Gerico 2017, relativo agli Studi di Settore da allegare alla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2016 (Unico 2017), Anasf ha ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei propri associati. Le segnalazioni hanno riguardato **crescenti casi di non congruità** su compilazione del modello WG91U che i consulenti finanziari devono compilare unitamente alla dichiarazione annuale.

Il "peso" del portafoglio ai fini della congruità deriva proprio dai dati forniti negli anni passati dai consulenti finanziari nei righe D54-D57 e nel Quadro Z dello Studio di Settore. In sostanza il modello WG91U di Studio di Settore immagina e applica la stessa remuneratività media del portafoglio registrata negli anni precedenti (e tratta da tutte le dichiarazioni dei redditi dei consulenti finanziari).

Tuttavia, tale remuneratività, per quanto tratta dai dati delle precedenti dichiarazioni di tutti i consulenti finanziari, non sempre è aderente al dato reale, complice (i) una non corretta compilazione dei precedenti modelli di Studi di Settore (che ha in qualche misura falsato la rilevazione del dato sulla remuneratività) e anche (ii) la discesa dei margini di remuneratività rispetto agli anni precedenti (complice la sempre maggior concorrenza sul mercato e la necessità di abbattere nei confronti del cliente finale i costi fissi).

Proprio a seguito delle sollecitazioni ricevute dai propri iscritti, Anasf ha aperto un dialogo sul tema

con la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate per poter giungere a una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. A tal fine si è svolto a Roma un incontro tra i rappresentanti di Anasf e i funzionari dell'Agenzia delle Entrate che a livello nazionale si occupano degli Studi di Settore.

Ad esito di tale incontro, pur non essendo possibile intervenire per il periodo delle dichiarazioni in corso, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, considerate le caratteristiche dell'attività dei consulenti finanziari, in particolare il fatto che tutti i compensi ricevuti derivino da attività svolta nei confronti di soggetti "istituzionali" e che tali compensi siano soggetti a ritenuta alla fonte (quindi perfettamente trasparenti), lo Studio di Settore ha in qualche caso generato una ipervalutazione dei ricavi presunti legati e derivanti dal portafoglio detenuto.

In funzione di ciò, al fine di evitare o ridurre al massimo eventuali controlli fiscali da parte degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, con la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate si è convenuto che i consulenti finanziari che, per l'ipotesi sopra descritta, dovessero risultare non congrui allo Studio di Settore di quest'anno potranno fornire adeguate giustificazioni della loro non congruità nella sezione "note aggiuntive" dello Studio di Settore medesimo. Si tratta di uno spazio libero della dichiarazione nel quale qualsiasi contribuente, al di là dei dati numerici, può fornire le proprie considerazioni, osservazioni e rilievi circa i dati elaborati dal modello di Studio di Settore.

Nelle note aggiuntive, a parere di Anasf, dovrebbero essere evidenziate le seguenti circostanze:

1. il consulente finanziario è per legge monomandatario: ovvero ha un **rapporto esclusivo con un solo intermediario** (Banche, SIM, SGR);
2. la natura "istituzionale" di tale intermediario (come detto una Banca o una SIM ecc..), di per sé esclude qualsiasi pagamento provvigionale "non tracciato";
3. **tutte le provvigioni ricevute dal consulente finanziario sono assoggettate a ritenuta alla fonte.** Di conseguenza, da un semplice incrocio di dati (i) tra il Modello 770 (modello di dichiarazione dei sostituti di imposta) del soggetto mandante e la dichiarazione dei redditi del consulente finanziario, è facile per l'Amministrazione Finanziaria controllare che i ricavi dichiarati dal consulente finanziario corrispondono esattamente alle provvigioni ricevute dalla Banca/SIM mandante (cioè che non vi sono ricavi non dichiarati);
4. lo scostamento tra quanto dichiarato dal consulente finanziario e i ricavi stimanti dallo Studio di Settore è dovuto solo alla ipervalutazione della remuneratività del portafoglio effettuata dallo strumento Studio di Settore. Tale valutazione tuttavia non corrisponde a realtà potendosi evidenziare, a seconda dei casi, che:
  - a. i ricavi dichiarati e generati dal portafoglio detenuto dal consulente finanziario, sono in linea con quelli degli anni precedenti (nei quali tanto l'entità del portafoglio quanto i ricavi erano simili a quelli dell'anno considerato);
  - b. la remuneratività del portafoglio, rispetto agli anni precedenti, si è ridotta per effetto di una riduzione delle provvigioni riconosciute operata dal soggetto mandante.

